

iustitia

RIVISTA TRIMESTRALE DI CULTURA GIURIDICA FONDATA NEL 1948
ANNO LXV, OTTOBRE-DICEMBRE 2012

Estratto

4 / 12



GIUFFRÈ EDITORE

LE ATTESE DELUSE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

di Benito Perrone

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 26 ottobre 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del d.lg. 4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione, non si può che concludere mestamente che la giustizia civile resta la grande e gravissima malata.

La terapia era cominciata bene con la legge n. 69 del 2009 che, con disposizioni apparentemente modeste, aveva introdotto una significativa riforma del codice di procedura civile.

Si era trattato, come è noto, di una riformulazione degli articoli che, da un lato, sanzionavano le liti temerarie, decisamente scoraggiate dal nuovo testo degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c.; dall'altro, disponevano la concentrazione dei tempi processuali, con preclusioni e decadenze, così da comprimere notevolmente i tempi intercorrenti fra la proposizione della domanda giudiziale e la sua decisione. Veniva introdotto, inoltre, il processo sommario di cognizione (art. 702 c.p.c.) e prevista la possibilità di risolvere le liti tramite accordi negoziati con l'intervento di organismi deputati alla conciliazione, al di fuori delle vie giudiziarie.

Già in corso i primi buoni effetti delle nuove norme, in particolare i buoni effetti della riforma dell'art. 96 del codice di procedura civile, con decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 è stato introdotto l'istituto della mediazione civile, concepito come il più importante tentativo di deflazionare l'insostenibile carico gravante sulle spalle dei giudici e delle cancellerie, relativamente alle controversie riguardanti diritti reali, suc-

cessioni ereditarie, risarcimento del danno, contratti assicurativi, bancari, finanziari e le altre materie indicate nell'art. 5 dell'indicato decreto.

L'anno dopo, con la legge 26 febbraio 2011 n. 10, la mediazione civile veniva resa obbligatoria anche per l'infortunistica stradale e le liti condominiali, controversie che, secondo le stime del Ministero, rappresentano più del 50% del contenzioso rientrante nella disciplina della mediazione. Quest'ultima riforma è entrata in vigore il 21 marzo 2012.

Non sono mancati ulteriori provvedimenti, questa volta incidenti in maniera significativa sul merito del giudizio e, quindi, ultimamente, sullo stesso diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione.

Il nuovo legislatore "tecnico", con il decreto legislativo l. 22 giugno 2012 n. 83, ha innovato in materia di giudizi d'appello e di cassazione: quanto al primo, ha previsto che venga dichiarato inammissibile l'appello "in presenza di scarse possibilità di essere accolto" (art. 348 bis c.p.c.); quanto al ricorso per Cassazione, che la motivazione della sentenza impugnata sia logica o contraddittoria, plausibile o folle, non deve più interessare la Suprema Corte. Infatti, il nuovo art. 360 n. 5 del codice di procedura civile ha praticamente cancellato, fra i motivi del ricorso, il controllo sulla motivazione della sentenza impugnata.

Si aggiunga che il contributo unificato, nato come si ricorderà per creare la copertura finanziaria dei costi dell'amministrazione della giustizia, è stato aumentato della metà per i giudizi di impugnazione e raddoppiato per i processi dinanzi la Corte di Cassazione (art. 28 L. 183/2011). Per favorire "l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie" (L. 111/2011 art. 37), erano stati già ridotti i casi esenti, stabiliti in precedenza, e introdotti nuovi aumenti, cosicché, come è stato illustrato in questa rivista dall'articolato, puntuale intervento di Pietro A. Scavello (*Iustitia* n. 3/2012 p. 301-313), il contributo unificato, per ogni soggetto, ma in particolare per i soggetti deboli che intendano adire l'autorità giudiziaria, è ormai diventato un autentico deterrente; su un piano oggettivo, un altro forte disincentivo e ostacolo all'accesso al processo.

Le considerazioni che discendono dai richiami fatti sono ovvie.

Che la giustizia civile versasse in un'umiliante situazione, era stato unanimemente riconosciuto a cominciare dal ministro Alfano e altrettanto ammesso dal ministro Severino che, nella relazione inau-

gurale dell'anno giudiziario 2012, aveva esplicitamente affermato che *“restituire efficienza alla giustizia civile è il vero obiettivo che dobbiamo perseguire”*.

A oltre tre anni dall'inizio della terapia, bisogna però riconoscere la modestia dei risultati ottenuti, cosicché la giustizia – malata grave – invece di migliorare è peggiorata.

Un esempio rilevante è offerto dai dati diffusi dal Ministro della Giustizia sulla mediazione obbligatoria, alla quale ha fatto riscontro solo una modestissima riduzione del contenzioso; per di più con risultati insignificanti. Infatti, il soggetto chiamato in mediazione ha risposto alla chiamata solo nel 35% dei casi. Quando è comparso, solo nel 48% si è raggiunto un accordo. In sostanza, solo nel 16,8% dei casi la mediazione si è definita positivamente; nel rimanente 83,20% i cittadini hanno non solo perso inutilmente almeno quattro mesi di tempo prima di poter adire il giudice ordinario, ma hanno dovuto sostenere i costi, a volte molto elevati, della mediazione.

Altra amara delusione è rappresentata, anche se al momento non ci sono dati di riferimento precisi, dalla mancata uscita da quella che è stata chiamata la palude degli arretrati, che restano tuttora di un'intollerabile imponenza numerica, con oltre sei milioni di cittadini in attesa della decisione del contenzioso di cui sono parti.

Da ultimo, non sembra neppure diminuita la durata dei processi, che dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale, si troverà ancor più aggravata dall'indotto delle controversie ora in mediazione obbligatoria.

In questa situazione, riprendendo l'affermazione del Ministro Guardasigilli, *restituire efficienza alla giustizia civile* non sarà per niente facile. Nella consapevolezza della complessità e gravità del problema, è certamente indispensabile immaginare procedimenti virtuosi per il futuro, comprendendovi nuovi meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, ma ancora una volta si sbaglierrebbe se alla soluzione degli arretrati non si desse la preminenza che merita.

In sintesi, si può concludere con Guido Alpa presidente del Consiglio Nazionale Forense che il rapporto fra il procedimento della mediazione e il processo civile è stato mal posto, si è rivelato niente affatto funzionale alla deflazione del contenzioso civile mentre sarebbe del tutto inopportuno pensare a una nuova introduzione dell'istituto dell'obbligatorietà della mediazione.

Altro corollario, da condividere senza riserve: se non si elimina il

vecchio contenzioso, non si può affrontare il nuovo con ritmi normali. In questa logica, Iustitia ha richiamato e, ancora una volta, afferma che la comparizione personale delle parti è lo strumento indispensabile per scaricare i ruoli dei giudici. Il dato obiettivo è che le parti in conflitto – particolarmente l'attore – dopo tanti anni di attesa e di ansia del risultato sono disponibili e comunque più propense ad accettare una soluzione transattiva della controversia. Il tempo dedicato all'ascolto delle parti costituirà, nella maggior parte dei casi, il rimedio appropriato per conciliare la lite e per rimettere finalmente in moto la giustizia civile.